

Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/98 - Ulteriori disposizioni in ordine alla concessione ed erogazione dei contributi

(B.U.R. 03.12.2008, n. 55)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Vincenzo Riommi

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
 - a) a stabilire che, fatte salve le ulteriori disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 5180/98, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte di edifici collocati nella priorità di cui all'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 è riconosciuto, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo per la esecuzione delle opere strutturali pari alla minore somma tra:
 - il costo dell'intervento strutturale:
 - di riparazione del danno e miglioramento sismico, per le categorie di intervento di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
 - di ricostruzione o riparazione con adeguamento sismico per la categoria di intervento di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98,
 - risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente,
 - e
 - il settanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alla tabella 7.1.A dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98, per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari;
 - b) a stabilire altresì che i contributi di cui al punto 2, lett. a), costituiscono anticipazione rispetto ai contributi spettanti ai proprietari aventi diritto allorchè sarà autorizzato dalla regione Umbria il finanziamento della originaria fascia prioritaria dell'edificio;
 - c) a disporre altresì che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, la procedura per la valutazione della congruità dei progetti, prevista dal punto 2), lett. h), della D.G.R. n. 691/2002, può essere attivata, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti

dalla D.G.R. n. 1340/2003, per i soli edifici che presentano contestualmente le seguenti condizioni:

- edifici con almeno il livello di costo L3, per le strutture in muratura, o L2, per le strutture in cemento armato o in acciaio;
- edifici ricomprendenti unità immobiliari demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale, adibite, alla data di inizio della crisi sismica, ad abitazione principale o alle attività indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61/98;

La valutazione di congruità dei progetti non si applica nel caso di edifici oggetto di intervento sostitutivo da parte dei comuni in attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge n. 61/98 e dell'art. 8 della L.R. n. 30/98;

- d) a disporre infine che la causa di decadenza dal contributo prevista dall'art. 10, comma 2 ter, lett. b), dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 non opera nei confronti dei soggetti aventi diritto che, alla data di pubblicazione del presente atto, hanno presentato il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate, seppure oltre il termine stabilito dallo stesso comma 2 ter;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/98 - Ulteriori disposizioni in ordine alla concessione ed erogazione dei contributi.

Premesso:

- che dal monitoraggio delle risorse finanziarie messe a disposizione della regione Umbria a seguito degli eventi sismici del 1997, nonché dagli esiti ancorché parziali della ricognizione effettuata dai comuni ai sensi della deliberazione n. 1339 del 25.07.2006, emerge che le stesse risorse sono sufficienti per fare fronte alle necessità derivanti dal finanziamento, autorizzato dalla stessa regione Umbria, di tutti gli interventi collocati nelle fasce prioritarie, dalla a) alla f2), di cui all'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 e, all'interno dei P.I.R., nelle fasce prioritarie, dalla 1 alla 4, di cui al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4718/1998, nonché degli interventi autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 1036/2005 e della D.G.R. n. 2030/2003, purchè si provveda alla revisione di alcune procedure che regolano l'attività di ricostruzione, le quali non sono più compatibili con l'esiguità delle predette risorse;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 14 maggio 2007, con la quale sono state adottate le prime misure finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, riferite al finanziamento delle varianti in corso d'opera, oltre che alla modifica della priorità di appartenenza degli interventi;

Considerato:

- che l'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 dispone testualmente che *“I Comuni possono individuare come prioritari interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pericolanti al fine di conseguire la piena utilizzazione delle strade statali, provinciali e comunali.”*
- che con successiva D.G.R. n. 1075/99, oltre a definire la casistica delle situazioni riconducibili alle previsioni di cui alla citata disposizione, è stato procedimentalizzato il riconoscimento delle condizioni che supportano l'attribuzione della priorità di cui all'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;

Rilevato che la finalità perseguita dall'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, della piena utilizzazione delle strade statali, provinciali e comunali, può essere raggiunta attraverso la

sola realizzazione delle opere strutturali, le quali incidono sul costo complessivo dell'intervento strutturale e delle opere di finitura strettamente connesse per circa il settanta per cento;

Preso atto altresì che le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1340 del 17 settembre 2003, emanata in attuazione di quanto stabilito al punto 2), lett. h), della D.G.R. n. 691 del 29 maggio 2002, con le quali è stata individuata, nell'ambito della definizione delle modalità e procedure per la concessione dei contributi straordinari di cui all'art. 52, comma 27, della legge n. 448/2001, nel Comitato Tecnico Scientifico, istituito dalla regione Umbria ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97, la commissione altamente qualificata con il compito di valutare, su specifica richiesta dei soggetti interessati, la congruità dei progetti presentati, nel caso di significativi scostamenti tra l'importo del contributo concesso e la spesa ammissibile a contributo, proponendo, se del caso, la revisione del progetto stesso o la concessione di un ulteriore contributo, sono da ritenersi parzialmente superate in considerazione del pressochè totale avvio degli interventi prioritari a più elevato grado di danneggiamento e che pertanto devono essere ridefinite allo scopo di renderle compatibili con l'esiguità delle risorse disponibili;

Ravvisata infine la necessità di dettare specifiche disposizioni che consentono ai comuni di procedere alla erogazione del saldo del contributo concesso a favore degli aventi diritto che, a fronte della regolare esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici danneggiati, hanno prodotto la documentazione prevista dall'art. 10, comma 2, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 oltre i termini stabiliti dallo stesso articolo;

Tutto ciò premesso e considerato

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)